

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30 NOVEMBRE 2011 -
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 28 DICEMBRE 2007.**

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

INDICE .

- Art. 1 – Costituzione e finalità
- Art. 2 – Compiti della Consulta
- Art. 3 – Organi della Consulta
- Art. 4 – L'Assemblea
- Art. 5 – Competenze dell'Assemblea
- Art. 6 – Durata in carica dell'Assemblea
- Art. 7 – Il presidente e l'assemblea
- Art. 8 – Elezione degli organi
- Art. 9 - Sedute Dell'assemblee
- Art. 10-Votazione
- Art. 11-Comunicazioni Verso L'esterno
- Art. 12– Successive modifiche
- Art. 13– Budget
- Art. 14- Disposizioni finali

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'

1. E' istituita presso il Comune di Quiliano la Consulta per le Politiche Giovanili a norma degli articoli 29 e seguenti dello Statuto comunale ed ha sede presso la Civica Biblioteca o presso altra sede comunale da definirsi a seconda delle esigenze.
2. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita politica e civica del Comune, è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
3. La Consulta ha come referente il Sindaco o suo delegato.

ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le realtà giovanili del Comune di Quiliano. In particolare la Consulta ha la funzione di promuovere la partecipazione popolare dei giovani quilianesi all'attività amministrativa del Comune, anche attraverso iniziative che potranno essere patrocinate dal Comune .

Detta funzione si svolgerà mediante momenti di incontro e di dibattito tra la Consulta e il Sindaco o suo delegato, nonché attraverso l'elaborazione di progetti che, con la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento eventuale di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze. Ruolo della Consulta sarà anche quello di favorire, in seno all'assemblea, condizioni di condivisione e mediazione che permettano la libera espressione di tutti i suoi membri.

La Consulta inoltre raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata. Può svolgere attività di indagine per la conoscenza sulla condizioni giovanile nel territorio comunale, anche allo scopo di prevenire situazioni di disagio e marginalità giovanili .

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta per le Politiche giovanili:

- l'Assemblea con poteri decisionali composta da tutti i membri della Consulta.
- il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta con poteri di rappresentanza.
- il Segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da giovani residenti nel Comune di Quiliano di età compresa tra i 15 ed i 30 anni, così designati:

- A. cittadini residenti di età compresa tra i 15 ed i 30 anni interessati a dare il proprio contributo all'attività svolta dalla Consulta e che chiedano di farne parte;
- B. cittadini residenti di età superiore ai 30 anni, e cittadini non residenti di età compresa tra i 15 e i 30 anni con funzioni esclusivamente consultive e senza diritto di voto.

2. Il Comune si farà carico di dare comunicazione a tutti i cittadini di età compresa tra i 15 ed i 30 anni dell'esistenza della consulta e della possibilità di farvi parte.

Le candidature a far parte della Consulta dovranno pervenire al competente Ufficio Servizi al Cittadino. Successivamente sarà cura dello stesso rendere nota la composizione della Consulta, che sarà aggiornata annualmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo.

3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta o, se assente, dal Vicepresidente.

ART. 5 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Discute e decide sulle proposte pervenute dai membri dell'Assemblea o da membri esterni.

2. Tutti suoi membri che hanno diritto esprimono un voto sulle proposte.

3. Le modalità di decisione dell'Assemblea sono le seguenti:

- viene espressa la proposta, la quale a seguito di una discussione, viene posta ai voti. (vedi art. 10 Votazione)
- Tutte le fasi preliminari all'approvazione o meno di una proposta vengono verbalizzate dal segretario nominato.

4. Qualora venga deliberato un progetto l'Assemblea può nominare un suo membro come referente.

5. Potrà proporre l'eventuale costituzione di commissioni di lavoro che a loro volta eleggeranno al loro interno un coordinatore.

6. Qualora lo ritenga, l'Assemblea può proporre tematiche da discutere in Consiglio Comunale.

7. L'Assemblea deve esprimere un parere, su argomenti definiti, ogni qualvolta lo richieda la Giunta Comunale.

8. E' inoltre facoltà dell'Assemblea di avvalersi di una o più figure professionali con funzioni consultive e di verbalizzazione, senza diritto di voto.

9. Deve fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Regolamento;

10. Sfiduciare il Presidente e/o gli organi eletti con i voti della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. I componenti dell'Assemblea decadono dalla stessa al compimento del 31° anno di età o per dimissioni.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ufficio Servizi al Cittadino del Comune provvede all'aggiornamento dei membri dell'Assemblea Generale inserendo le nuove adesioni , cancellando coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1.A dell'articolo 4 ed i dimissionari.

ART. 7- ELEZIONE DEGLI ORGANI

1) Elezione del Presidente:

viene eletto all'interno dei componenti dell'Assemblea il Presidente che resta in carica per un anno, dando atto che, in caso di parità di voti verrà eletto il candidato più anziano per età ed il più giovane accederà quindi automaticamente alla carica di Vicepresidente, la votazione potrà essere segreta o palese;

2) Elezione del vicepresidente:

viene eletto all'interno dei componenti dell'Assemblea il Vicepresidente che resta in carica per un anno, si dà atto che tale incarico verrà ricoperto dal secondo eletto con il maggior numero di voti alla carica di Presidente o in caso di parità di voti dal più giovane tra i candidati;

3) Elezione del Segretario:

viene eletto all'interno dei componenti dell'Assemblea il Segretario che resta in carica per un anno, la votazione potrà essere segreta o palese

ART. 8- GLI ORGANI ELETTI (presidente, vicepresidente e segretario) E L'ASSEMBLEA

1. Il Presidente rappresenta la Consulta; viene eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea a votazione diretta tra i cittadini che hanno chiesto di farne parte.
2. Il Presidente conduce la seduta e facilita la discussione tra i membri dell'Assemblea.
3. E' compito del Presidente la presentazione dell'ordine del giorno delle sedute, la raccolta di proposte pervenute da parte dei membri dell'Assemblea ed il mantenimento dei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
4. In caso di assenza del Presidente tale ruolo verrà ricoperto dal Vicepresidente.
5. La convocazione dell'Assemblea può pervenire in forma cartacea, o via e-mail o mediante inserimento della notizia sui pannelli informativi luminosi, fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall'Assemblea stessa.
6. L'Assemblea può inoltre farsi promotore di iniziative di carattere informativo e/o formativo e proporre azioni in coordinamento con associazioni e altre Consulte Giovanili.
7. Il segretario verbalizza le sedute delle assemblee e ogni altro eventuale incontro su richiesta del Presidente.

ART. 9- SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

- 1) In prima convocazione le sedute dell'Assemblea si intendono valide in presenza di un numero minimo di votanti pari alla maggioranza qualificata degli aderenti all'Assemblea.
- 2) In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto .
- 3) In mancanza del Presidente la seduta dell'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente.
- 4) Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche.

ART. 10-VOTAZIONE

1. L'Assemblea approva le proposte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende non adottata con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.
2. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

ART. 11 -COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO

E' data alla Consulta facoltà di comunicare attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati ordinariamente dall'Amministrazione Comunale, quali la posta elettronica, il sito istituzionale dell'Ente, il sito della consulta, l'Albo Pretorio del Comune e l'affissione di comunicazioni nelle sedi comunali (palazzo comunale, sala polivalente, biblioteca civica). Possono essere altresì utilizzati allo scopo di dare all'esterno notizie i pannelli luminosi.

ART. 12- SUCCESSIVE MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica da parte dell'Assemblea.

ART. 13 - BUDGET

La Consulta avrà annualmente a disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni un apposito capitolo di spesa che verrà determinato in fase di bilancio previsionale.

Nell'eventualità di progetti particolari e con l'approvazione del Sindaco potranno essere richieste integrazioni ulteriori su parere vincolante della Giunta Comunale.

Potranno inoltre essere accettati finanziamenti da parte di privati.

ART. 14 -DISPOSIZIONI FINALI

1) Sarà cura della Consulta presentare una relazione descrittiva annuale dei lavori svolti al Consiglio Comunale.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.